

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 587

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LONDEI, GUERZONI, PIERANI, FORCIERI, SALVI, VISCO, LAMA, SPOSETTI, GAROFALO, BARBIERI, ANGELONI, BRESCIA, BRINA, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANNELLI, NERLI, NOCCHI, PAGANO, PELLEGRINO, PINNA, RUSSO, TADDEI, SCIVOLETTO e PELLEGATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1992

Nuovo *status* e trattamento economico degli amministratori locali

ONOREVOLI SENATORI. - Le notevoli novità legislative ed istituzionali realizzate con l'emanazione della legge di riforma delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) e la sua applicazione tramite la notevole produzione statutaria e regolamentare di comuni e province, nonché l'ormai prossima realizzazione dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, richiedono una revisione assai radicale della normativa in vigore per quanto attiene lo *status* degli amministratori locali ed il loro trattamento economico.

Il presente disegno di legge si basa essenzialmente su questi due assunti:

1) riconoscimento di una pari dignità al «capo» del governo politico-istituzionale dell'ente locale, sindaco o presidente, rispetto al «capo» dell'apparato burocratico, il segretario;

2) esaltazione del momento della collegialità per quanto attiene l'impegno dei membri di giunta.

In conclusione è un disegno di legge che intende dare una risposta positiva a quelle che sono le giunte attese degli amministratori locali in ordine ad un dignitoso riconoscimento del proprio impegno a favore delle popolazioni rappresentate.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Oggetto del provvedimento)

1. I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonchè di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

Art. 2.

(Collocamento in aspettativa)

1. I lavoratori dipendenti pubblici e privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge, possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita a tempo parziale, intendendosi per questa un tempo corrispondente a metà dell'orario di lavoro settimanale, o a tempo pieno, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti.

2. Possono essere collocati in aspettativa, a domanda, anche i dipendenti dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in non meno di quattro consigli regionali, nonchè i dipendenti delle associazioni sindacali di categoria rappresentative sull'intero territorio nazionale.

3. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

4. Per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa ai sensi della presente legge, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi enti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, degli oneri di cui al comma 4 in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

Art. 3.

(Indennità di carica del sindaco)

1. Al sindaco è corrisposta una indennità mensile di carica pari al trattamento economico iniziale e complessivo spettante al segretario del comune.

Art. 4.

(Permessi)

1. I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

2. I lavoratori dipendenti eletti nelle giunte comunali, provinciali e metropolitane, nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonchè nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.

3. Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate, provinciali o consortili con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai commi 1 e 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali.

4. Le assenze di cui al presente articolo sono retribuite.

5. L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessarie per l'espletamento del mandato.

Art. 5.

(Indennità di carica agli assessori comunali)

1. All'assessore anziano è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella spettante al sindaco. Agli altri assessori l'indennità mensile di carica è corrisposta entro i limiti del 50 per cento di quella spettante al sindaco.

2. Con apposita norma regolamentare il Consiglio comunale definirà e graderà l'indennità degli assessori in relazione anche al numero delle sedute di giunta ed alla presenza effettiva per tutta la loro durata.

Art. 6.

(Indennità di carica del Presidente e degli assessori della provincia)

1. Al presidente dell'amministrazione provinciale è corrisposta una indennità mensile di carica pari al trattamento economico iniziale e complessivo spettante al segretario della provincia.

2. All'assessore anziano è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella spettante al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presidente. Agli altri assessori l'indennità mensile di carica è corrisposta entro il limite del 50 per cento di quella spettante al presidente.

3. Con apposita norma regolamentare il Consiglio provinciale definirà e graderà l'indennità degli assessori in relazione anche al numero delle sedute di giunta ed alla presenza effettiva per tutta la loro durata.

Art. 7.

*(Indennità di carica degli amministratori
delle aziende speciali,
dei consorzi e istituzioni)*

1. Agli amministratori delle aziende speciali e dei consorzi di enti territoriali può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipende, o dal maggiore in caso di consorzio.

2. Agli amministratori delle istituzioni di enti territoriali può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.

3. I rispettivi organi assembleari stabiliscono le relative indennità con la delibera di approvazione del bilancio annuale di previsione, tenendo conto degli scopi, delle dimensioni economiche, finanziarie e organizzative dell'ente o organismo.

Art. 8.

*(Indennità di presenza dei consiglieri
comunali e provinciali)*

1. Ai consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno entro i limiti massimi previsti dalle allegate tabelle A e B.

2. La stessa indennità di cui al comma 1 è corrisposta alle medesime condizioni per l'effettiva partecipazione alle sedute delle *commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.*

3. I Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane possono concedere una indennità di presenza anche per le sedute degli organi collegiali previsti dai rispettivi statuti, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei medesimi consigli e alle medesime condizioni.

4. L'indennità di presenza, nei limiti dei casi di cui al comma 3, può essere concessa dai consigli comunali per le sedute dei consigli tributari.

5. Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Art. 9.

1. Ai componenti degli organi degli enti ed organismi di cui alla presente legge a cui non spetta alcuna indennità di carica è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute in *misura pari a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli e assemblee o di quelli degli enti da cui dipendono.*

Art. 10.

1. Agli amministratori degli enti ed organismi di cui alla presente legge ed ai componenti gli organi dei medesimi, che, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di trasferta alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. Ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'articolo 1, che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi collegiali, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

3. Gli enti possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Art. 11.

(Divieto di cumulo)

1. Le indennità di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro.

2. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo le indennità di presenza previste dalla presente legge.

3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

Art. 12.

(Documentazione per i permessi)

1. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Art. 13.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, provvedono

gli enti interessati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, senza ulteriori aggravii per lo Stato.

Art. 14.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

*(Oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi)*

1. Le modalità ed i criteri per definire l'ammontare dei rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 2, comma 4, sono determinanti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Gli amministratori cui spetta, ai sensi della presente legge, l'indennità di carica, privi, al momento della nomina, di qualunque posizione previdenziale ed assicurativa, sono iscritti a cura dell'ente come i propri dipendenti di livello apicale.

Art. 16.

*(Divieto di trasferimento
dei lavoratori dipendenti eletti
consiglieri comunali e provinciali)*

1. I consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso.

Art. 17.

(Consiglieri in servizio di leva)

1. I consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane, chiamati alle

armi per il servizio di leva hanno diritto di svolgere il servizio nel reparto militare più vicino all'ente in cui sono stati eletti.

2. Ai consiglieri di cui al comma 1 sono concessi tutti i permessi necessari secondo quanto disposto dall'articolo 4.

Art. 18.

(Disposizioni abrogate)

1. La legge 27 dicembre 1985 n. 816 e successive modifiche è abrogata.

2. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A

**IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA
PER I CONSIGLIERI COMUNALI***(Importi in lire)*

CLASSE DEL COMUNE	Importo massimo
Fino a 30.000 abitanti	30.000
Da 30.001 a 100.000 abitanti	50.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	70.000
Oltre i 500.000 abitanti	90.000

Ai consiglieri delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza entro i limiti previsti per i comuni superiori ai 500.000 abitanti.

TABELLA B

**IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA
PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI***(Importi in lire)*

CLASSE DELLA PROVINCIA	Importo massimo
Fino a 500.000 abitanti	50.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	70.000
Oltre 1.000.000 abitanti	90.000